

**COLLOCAZIONE NELLE FASCE A.O.U.  
(ART.28 DEL CCNL 2002/2005 COMPARTO UNIVERSITA')  
DEL PERSONALE UNIVERSITARIO CHE OPERA NELLE STRUTTURE CONVENZIONATE  
COL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**

Le norme contenute negli artt.28, 29 e 30 del CCNL Università 2002/2005 (sottoscritto in data 27 gennaio 2005), sono espressamente concepite e dirette al personale universitario che opera presso tutte le strutture ospedaliere universitarie in cui si svolgono attività sanitarie ed assistenziali.

Oltre alle strutture convenzionate col Sistema Sanitario Nazionale, la disciplina deve essere applicata anche al personale che presta servizio nelle strutture in cui, per autonome decisioni prese in ambito regionale, non sia stata applicata la specifica normativa, (vedi D.Lgs.517/99).

All'art.28 è definita una tabella, suddivisa in fasce A.O.U. nella quale, con decorrenza 27 gennaio 2005, deve essere inquadrato correttamente tutto il suddetto personale universitario.

Innanzitutto, occorre prendere in considerazione il comma 6, dell'art.28: *"Sono fatte salve, con il conseguente inserimento nella colonna A della precedente tabella, le posizioni giuridiche ed economiche, **comunque conseguite**, del personale già in servizio nelle A.O.U., alla data d'entrata in vigore del presente CCNL....."*.

Questa è la norma a salvaguardia per tutte le diverse equiparazioni (di miglior favore), che sono state in precedenza disposte nelle sedi, pur in presenza d'identici inquadramenti università-sanità.

Conseguentemente, il personale che non trova collocazione nella tabella, perché oggi equiparato alla Dirigenza SPTA, Medica o Veterinaria continua a mantenere le posizioni conseguite per effetto della normativa contrattuale e legislativa preesistente.

Il personale della categoria EP non vi trova il proprio naturale inserimento, perché dovrebbe già essere equiparato alla Dirigenza SPTA del Servizio Sanitario.

**Ricognizione: prima dell'art.28**

Per offrire un quadro, il più esaustivo possibile, si fa una ricognizione della normativa contrattuale del Comparto Sanità per definire la posizione giuridica ed economica dei dipendenti.

Preliminarmente si deve tener conto di tutte le disposizioni contrattuali (nazionali od aziendali) che, **fino al 26 gennaio 2005**, prevedono passaggi di categoria o di mobilità orizzontale applicate al personale ospedaliero al quale i dipendenti universitari, fino alla predetta data, devono essere equiparati in virtù dell'art.51 del CCNL Comparto Università 9 agosto 2000 e dell'art.5 del CCNL 13 maggio 2003.

Tali articoli, infatti, nel richiamare l'art.31 del D.P.R. 761/79 (applicabile al personale che verrà collocato nella tabella delle fasce A.O.U. fino al 26/1/2005), prevedono che al personale universitario debba essere corrisposta un'indennità nella misura occorrente per equiparare il relativo trattamento economico complessivo a quello del personale del SSN di pari funzioni, mansioni ed anzianità.

**Di fondamentale importanza, sono i seguenti passaggi:**

**a)** individuare la posizione del corrispondente personale del SSN.

Per tale individuazione, a seguito del CCNL Comparto Sanità 1998/2001 che collocava i vecchi livelli e le posizioni funzionali in 4 categorie che ricomprendevano il personale di tutti i ruoli, è necessario conoscere il livello ed il profilo a quali il personale era equiparato alla data del 31/12/1997 ed inserirlo nella categoria in cui lo stesso è confluito.

La fascia retributiva spettante all'interno della categoria varia a seconda che il dipendente abbia beneficiato dell'indennità prevista dall'art.45 del CCNL Sanità 1994/1997 o se abbia maturato 20, 25 o 30 anni d'anzianità.

*Vedere l'allegato n.1 - tabella delle corrispondenze per il primo inserimento nella nuova classificazione delle categorie del SSN; ed il testo integrale dell'art.45 CCNL Sanità 1994/1997 (all. n.1/bis).*

- b) riconoscere le progressioni economiche all'interno della categoria (mobilità orizzontale) delle quali il personale sanitario (delle categorie e dei profili ai quali i dipendenti universitari sono equiparati) ha beneficiato a seguito degli accordi di contrattazione integrativa aziendale raggiunti **fino al 26/1/2005**.

A tale proposito si ritiene che:

- se tali passaggi di livello economico sono stati **"generalizzati"** gli stessi, **competono in maniera automatica** anche al personale universitario di pari funzioni, mansioni ed anzianità;
- se le eventuali progressioni economiche derivano da **procedure selettive a numero limitato**, dovranno essere **riconosciute solo nel caso in cui il personale universitario convenzionato vi abbia partecipato** in virtù di accordi raggiunti in sede di contrattazione integrativa aziendale **e che sia risultato vincitore**.

- c) riconoscere le funzioni di coordinamento ex art.10 commi 2, 3 e 7 del CCNL Sanità del 20/9/2001 spettanti, in prima applicazione, a coloro che svolgevano tale funzione già alla data del 31/8/2001 (es. Capo Sala).

Si ritiene utile evidenziare che **al personale sanitario a cui sono state riconosciute tali funzioni**, l'art.19 del CCNL Sanità 2002/2005 riconosce il **diritto all'inquadramento nella Categoria D, livello economico Ds dal 1.9.2003** (e quindi con decorrenza antecedente alla data di stipula del CCNL Università del 27.1.2005) **se le funzioni risultano ancora svolte alla predetta data**;

- d) riconoscere le funzioni di coordinamento assegnate:

1. successivamente alla data del 31 agosto 2001 e mantenute alla data d'entrata in vigore del CCNL Sanità 2002/2005;
2. successivamente all'entrata in vigore del CCNL Sanità 2002/2005 e svolte per un periodo di un anno con valutazione positiva.

Per il personale sanitario che si trova in tale situazione, l'inquadramento economico in Ds verrà riconosciuto a seguito d'idonee procedure selettive (punto 1) o, alla presenza di posto vacante nel livello economico DS, a seguito delle selezioni interne previste all'art.17 del CCNL comparto Sanità del 7/4/1999.

S'evidenzia, infine, che per la corretta individuazione della posizione di ciascun dipendente, deve essere tenuto conto anche di quanto previsto dalle normative contrattuali del Comparto Sanità in merito ai passaggi di categoria rivolti ad alcuni profili:

In particolare:

- **il passaggio dalla categoria C alla categoria D degli operatori professionali sanitari e dell'operatore professionale Assistente Sociale** (art.9, CCNL II biennio economico 2000-2001). La determinazione della fascia economica della nuova Categoria D in cui il personale del ruolo sanitario deve essere inquadrato a decorrere dal 1/9/2001, è indicata nella tabella G del precitato CCNL;
- **il passaggio alla categoria C del personale appartenente ai profili professionali che, fino alla data d'entrata in vigore del CCNL Sanità, erano inquadrati nella categoria B, livello economico Bs** (art.18 CCNL Sanità 2002/2005).

Dopo aver verificato che tutto il percorso sopra indicato sia stato seguito e che sia stata quindi definita la **posizione giuridica alla data del 27 gennaio 2005**, potrà essere determinata la conseguente posizione economica.

Si fa presente che la **posizione economica corrisponde dal trattamento annuo economico complessivo "ospedaliero" spettante alla posizione giuridica riconosciuta al dipendente fino al 26/1/2005**. A tal fine, è utile ricordare che le voci stipendiali fisse da prendere in riferimento per definire tale posizione sono:

*Tabellare ed Indennità Integrativa Speciale;*

*RIA ospedaliera;*

*Indennità Professionale Specifica;*

*Indennità di Coordinamento;*

*eventuali Assegni ad personam riconosciuti dalle norme per la fascia economica d'inquadramento;*

*eventuali Indennità di funzione.*

Si rimarca che al personale universitario convenzionato con il SSN:

- competono anche tutte le specifiche indennità legate alle condizioni di lavoro o alla professione ricoperta a livello assistenziale e definite dai contratti nazionali od aziendali del Comparto Sanità;
- sono conservati *ad personam*, salvo eventuale successivo riassorbimento, i benefici economici derivanti dall'applicazione dell'art.51, comma 4, ultimo capoverso del CCNL Università 9/8/2000 ed art.5, comma 3, del CCNL Università 13.5.2003 (*Art.28, comma 7 CCNL Università 2002/2005*).

Individuata la posizione giuridica ed economica di ciascun dipendente lo stesso potrà essere collocato nelle fasce A.O.U. di cui alla tabella prevista dall'art.28 del CCNL Università 2002/2005.

### **Applichiamo l'art.28.**

Ogni Ateneo ha attuato la normativa previgente in modo autonomo e spesso senza il necessario confronto con le Organizzazioni Sindacali, perciò è possibile che non tutti gli istituti contrattuali siano stati eseguiti o che lo siano stati in maniera corretta. Le realtà esistenti in ogni sede sono ancora oggi molto diverse tra loro e prima d'arrivare all'omogeneità auspicata saranno necessari ulteriori interpretazioni ed integrazioni.

L'art.28 non annulla gli eventuali contenziosi in essere, ma riconosce al personale universitario il ruolo definito che gli compete. Non si dovrà più rincorrere una normativa "non universitaria", ma gestire finalmente una propria disciplina. **E' indispensabile, pertanto che l'art.28 sia applicato nelle sedi che ancora non l'hanno fatto e si ottemperi prontamente al dettato contrattuale.**

Si elenca la documentazione esemplificativa che è parte integrante della relazione.

- tabella delle corrispondenze per il primo inserimento nella nuova classificazione delle categorie del SSN (Allegato n.1);
- testo integrale dell'art.45 CCNL Sanità 1994/1997 (Allegato n.1/bis);
- tabella che riporta il percorso giuridico ed economico applicato, a livello universitario ed in via equiparativa a livello ospedaliero, ad un dipendente universitario, ex VI livello – Assistente Socio Sanitario (Infermiere Prof.le) che, in applicazione del CCNL Università 98/2001 era stata collocata in Categoria C2 (Allegato n. 2);
- bozza di un decreto per la collocazione nelle fasce AOU (Allegato n. 3);
- bozza di decreto per il personale convenzionato che non trova collocazione nelle fasce AOU (Allegato n. 4);
- bozza di decreto che, con decorrenza 1.9.2003, equipara alla Categoria Ds un dipendente universitario con funzioni di Capo Sala e, conseguentemente, con decorrenza 27 gennaio 2005, ricolloca lo stesso dipendente nella fascia A.O.U. IX (Allegato n. 5)

*Il provvedimento è da prendere in considerazione solo nei casi in cui l'Azienda abbia applicato l'art.19 del CCNL 2002/2005 dopo il 27 gennaio 2005 e dopo che l'Amministrazione universitaria abbia applicato l'art.28 del CCNL 2002/2005. In questo caso, infatti, dovendosi verificare la posizione giuridica ed economica conseguita alla data del 27 gennaio 2005, il dipendente, ai fini del provvedimento di collocazione, è già stato inserito nella fascia VIII (Cat. D Collaboratore Prof.le Sanitario).*